

N. 01797/2013REG.PROV.COLL.  
N. 04579/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2012, proposto da:

Leonarda Lorusso, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Gallo, Iolanda Cantatore, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

*contro*

Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso Sergio Magrini in Roma, via Archimede, 112;

*nei confronti di*

Michele Divitofrancesco, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Roma, viale G. Mazzini, 6; Rosa Mancini;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZIONE II n. 00848/2012,

resa tra le parti, concernente concorso pubblico per titoli ed esami per assistente amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano e di Michele Divitofrancesco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Biagio Francesco Petillo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Caputi Iambrenghi, Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso Studio Legale Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione su delega dell'avv. Fabrizio Lofoco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Leonarda Lorusso partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Triggiano con bando datato 30.12.2009, pubblicato sulla G.U. – 4<sup>a</sup> serie speciale concorsi del 12.1.2010, per la copertura di n.4 posti di assistente amministrativo – cat.C. a tempo pieno e indeterminato ed al termine della procedura, organizzata sul superamento di quiz preselettivi, di due prove scritte e di una orale, la suddetta risultava classificata nella graduatoria finale al 7° posto, idonea, ma non in posizione utile per l'assunzione.

Con ricorso al TAR della Puglia notificato il 16.2.2011 contestava la

votazione conseguita agli scritti dai candidati Divitofrancesco e Mancini, collocati rispettivamente al sesto e al quinto posto (motivo sub 1 e parte delle censure sub 2); per altro verso, lamentava l'erronea attribuzione di punteggio (come titolo) al voto di maturità sia alla stessa candidata Mancini, sia al candidato Petillo collocato al quarto posto (motivo sub 3 e le residue censure sub 2). Più precisamente assumeva che entrambi –violando le prescrizioni della *lex specialis* - non avrebbero indicato il voto in questione nella domanda di partecipazione; la prima soltanto nella dichiarazione sostitutiva, il secondo si sarebbe limitato ad esibire il certificato di diploma. Sia il Petillo e il Divitofrancesco, sia l'Amministrazione comunale si costituivano in giudizio ed il primo dei menzionati controinteressati proponeva contestualmente ricorso incidentale avverso la stessa clausola del bando contenente la prescrizione invocata dalla ricorrente, concernente l'indicazione del voto di diploma proprio nella domanda di partecipazione, a pena di non valutazione come titolo.

Con la sentenza n. 848 del 27 aprile 2012 il TAR accoglieva detto ricorso incidentale, dichiarando conseguentemente l'inammissibilità delle censure con cui la ricorrente contestava ai candidati Petillo e Mancini l'attribuzione del punteggio collegato al diploma di maturità e riteneva poi l'infondatezza dei motivi concernenti inesattezze, incompletezze e plagii degli elaborati scritti dei candidati Mancini e Divitofrancesco, giudicando del tutto congruo il punteggio assegnato alle prove scritte.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 12 ed il 13 giugno 2012 la Lorusso proponeva avverso la sentenza di primo grado le suddette censure: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta. I primi giudici hanno accolto il ricorso incidentale proposto dal candidato Petillo, ritenendo che

la clausola del bando che stabiliva la necessità di specificare nella domanda di ammissione al concorso il possesso del titolo di studio richiesto, indicando la data e l'Istituto nel quale era stato ottenuto, nonché la votazione finale complessiva riportata, con la impossibilità di attribuzione di punteggio in caso di mancata indicazione quale prescrizione eccessivamente gravosa, ma non utile e sproporzionata ai sensi della L. 241/1990. In realtà la statuizione appare errata, perché la clausola non aggravava il procedimento ma era utile a renderlo molto più spedito, vista la presenza di circa 2000 domande di partecipazione e la necessità di evitare alla commissione di cercare altrove il dato relativo al punteggio, questo sì fattore di aggravio.

2. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all'art .112 c.p.c.; ultrapetizione. I primi giudici hanno errato nell'estendere gli effetti della loro pronuncia anche alla candidata Mancini, non costituita e quindi non autrice di alcuna domanda giudiziale.

3.Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, illogicità manifesta, contraddittorietà. Al candidato Divitofrancesco è stato attribuito il punteggio di 24/30 per la prima prova scritta, mentre in realtà l'elaborato era del tutto incompleto, sia per mancate risposte, sia perché altre risposte o erano semplice copiatura di norme vigenti oppure dimostravano con evidenza la mancata comprensione del quesito. La sentenza impugnata ha svolto sulla censura, così come presentata in primo grado, un giudizio del tutto generico. Altrettanto viene rilevato per il voto assegnato alla candidata Mancini, al quale è stato invece attribuito un positivo punteggio di 22/30 a fronte di un elaborato privo della prova pratica pur richiesta.

La Lorusso concludeva per l'accoglimento dell'appello, ivi compreso il risarcimento dei danni materiali connessi al mancato guadagno, sia morali

per la grave perdita di *chance* subita.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Petillo, anche tramite appello incidentale, e Divitofrancesco ed il Comune di Triggiano, sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

Deve prima essere affrontato il primo motivo di appello, con il quale la Lorusso si duole dell'accoglimento da parte del giudice di primo grado del ricorso incidentale proposto dal concorrente ed attuale appellato Biagio Francesco Petillo.

Con detto ricorso incidentale si era lamentata la violazione del principio di proporzionalità da parte del Comune di Triggiano nell'introdurre nel bando di concorso la clausola che prevedeva che i concorrenti indicassero nella domanda di partecipazione il tipo di diploma di maturità posseduto, specificando data di ottenimento, istituto di conseguimento e votazione finale complessiva riportata, con previsione di non attribuzione di punteggio nel caso di mancata indicazione di tale votazione finale ed unitamente l'allegazione alla domanda dello stesso titolo di studio con indicazione della votazione complessiva riportata, eventualmente autocertificando il possesso del titolo.

Il TAR ha ritenuto che tale prescrizione dovesse ritenersi eccessivamente gravosa, inutile e, soprattutto, sproporzionata, in quanto la prevista allegazione del documento attestante il rilascio del diploma di maturità indicazione della votazione complessiva, elemento eventualmente da autocertificare, doveva considerarsi del tutto esauriente ai fini necessari all'Amministrazione, visto che il dato si rinveniva agevolmente all'interno del plico contenente la domanda.

Il Collegio non può che confermare quanto espresso dal TAR della Puglia, aderendo pienamente alle prospettazioni svolte dal Petillo nella pag. 10 e seg. dell'appello incidentale.

Il bando di concorso ha previsto espressamente che il documento del titolo di studio contenente la votazione conseguita oppure la relativa autocertificazione dovessero essere presentati contestualmente alla domanda di partecipazione ai fini dell'ammissione e/o dell'attribuzione del punteggio disponibile, quale parte integrante della medesima domanda di partecipazione, senza nulla a che fare con un'eventuale dimostrazione successiva alle prove di verifica della veridicità dei requisiti vantati.

Non si comprende la ragione della doppia contestuale indicazione di un elemento valutabile per il punteggio da attribuirsi, il voto della maturità, ed il richiamo svolto dalle difese dell'appellante su un'ipotetica semplificazione dei lavori della commissione esaminatrice per cui l'indicazione doppia del voto appare del tutto peregrina: infatti sarebbe potuta eventualmente considerarsi una semplificazione la mera indicazione del voto nella domanda con una allegazione successiva dei soli vincitori ai fini della dimostrazione della veridicità del requisito e titolo di merito, ma non è affatto comprensibile quale semplificazione potesse esservi per la commissione nell'eseguire un duplice controllo, tanto sulla domanda propriamente detta, quanto sui ripetitivi documenti allegati.

Quindi, oltre all'innegabile aggravio dei concorrenti tenuti a riportare più volte i propri titoli, si deve aggiungere l'onere per la commissione di verificare due volte un dato che il concorrente poteva pacificamente provare *per tabulas* una volta ottenuto un risultato utile.

Parimenti infondate sono le censure volte avverso le votazioni attribuite alle prove scritte e dei concorrenti Mancini e Divitofrancesco.

Le prospettazioni fatte dall'appellante concernono prove dal contenuto certamente non brillante, in parte incomplete ed in parte molto limitate nel contenuto di merito, come ad esempio la semplice ripetizione della dizione di una norma di legge senza altre aggiunte, risposta naturalmente non errata, ma nemmeno meritevole di alta considerazione.

Ma anche i voti attribuiti dalla commissione ai due candidati non sono particolarmente ragguardevoli, uno dei due consiste in un modesto 22/30, e le critiche della Lorusso non sono idonee ad evidenziare l'incongruità di un punteggio che ad un esame oggettivo non appare viziato da peculiari illogicità.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono comunque le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)